

deliberazione di Consiglio Comunale n. 122/111544 del 1° agosto 2016, dichiarata immediatamente eseguibile

INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI

(art.42, comma 2, lett. m) del D.Lgs 18.8.2000 n.267)

Art. 1) - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente atto definisce, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 42, comma 2, lett. m), D.Lgs. n. 267/2000 gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società in cui sono previste nomine o designazioni dirette da parte dell'Amministrazione comunale.

Il Sindaco procede alle nomine e alle designazioni, con proprio decreto, sulla base degli indirizzi stabiliti nei termini di cui all'art. 50 comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, di tutti i rappresentanti del Comune in seno ad organismi esterni allo stesso per i quali è prevista, per legge, per disposizione statutaria e regolamentare o a vario titolo, la presenza di rappresentanti del comune. Nelle nomine e nelle designazioni oggetto dei presenti indirizzi deve essere osservato il principio della non cumulabilità delle cariche che prevedano compensi o gettoni di presenza, fatto salvo che si opti per una sola indennità di carica o gettone di presenza.

Art. 2) - REQUISITI GENERALI

I rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e società in cui sono previste nomine o designazioni dirette da parte dell'Amministrazione comunale devono:

- a) essere cittadini italiani ed iscritti nelle liste elettorali ovvero, alle condizioni stabilite dalla legge, essere cittadini di stati membri U.E. o cittadini di stati extra U.E. titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure regolarmente soggiornanti in Italia;
- b) non aver riportato condanne definitive – per delitti non colposi o per reati tributari;
- c) non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità per la nomina a consigliere comunale contemplate al Capo II del Titolo III del D.Lgs. n. 267/2000, fatto salvo quanto previsto al punto a);
- e) non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, con specifico riferimento ai rappresentanti del Comune presso enti privati in controllo pubblico;
- f) in caso di lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, dovrà essere rispettato quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, come modificato dall'art. 17 della l. 7 agosto 2015, n. 124, con specifico riferimento alle nomine e designazioni in enti e società controllate.

Per i componenti gli organi delle società del Gruppo Ravenna Holding S.p.A. si applicano inoltre le disposizioni prescritte dal Codice di comportamento e corporate governance di quest'ultima, fatta comunque salva la normativa vigente.

Art. 3) - REQUISITI PROFESSIONALI E MORALI

I rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e società in cui sono previste nomine o designazioni dirette da parte dell'Amministrazione comunale debbono essere scelti fra persone che abbiano una comprovata competenza e professionalità, sia per studi compiuti e/o per funzioni dirigenziali o attività lavorative professionali disimpegnate nel settore pubblico o in quello privato. Tali competenze e professionalità devono essere specifiche per l'incarico da assumere, siano esse di natura tecnica o amministrativa o contabile.

La competenza e la professionalità devono essere desumibili dal curriculum di studi e professionale.

Il Segretario Generale
Dr. Paolo Neri

I rappresentanti del Comune presso società di capitali devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità previsti dagli Statuti e dagli atti di autoregolamentazione e comunque dalla normativa vigente. Devono inoltre essere nella condizione di poter svolgere diligentemente l'incarico o la carica da assumere.

Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali, ai sensi dell'art. 1, comma 734, della legge n. 296/2006 e dell'art. 3, comma 32 bis, della legge n. 244/2007.

Art. 4) - ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società in cui sono previste nomine o designazioni dirette da parte dell'Amministrazione comunale non devono trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, con le mansioni o funzioni inerenti all'incarico conferito, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte. Deve inoltre essere garantita la presenza di almeno un Amministratore "indipendente" con i requisiti per "indipendenti" previsti dal codice di corporale governance della holding negli organi collegiali delle partecipate dirette e indirette. Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco.

Art. 5) – PROCEDIMENTO DI NOMINA O DESIGNAZIONE

Il Comune di Ravenna, ferma restando la piena competenza e discrezionalità del Sindaco ad individuare e nominare soggetti che siano in possesso di idonei requisiti, rende noto con cadenza annuale con decorrenza dall'anno 2017, a mezzo sito Internet, l'elenco degli enti, aziende, istituzioni e società in cui sono previste nomine o designazioni dirette da parte dell'Amministrazione comunale, da effettuarsi nel corso dell'anno medesimo a seguito di scadenza dei relativi organi.

I cittadini interessati, in possesso dei prescritti requisiti, potranno avanzare la propria candidatura relativamente agli incarichi da conferire, dichiarando la condivisione degli obiettivi di mandato dell'ente per la specifica area di attività della nomina ed il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 6) - DOCUMENTAZIONE

Prima dell'emanazione del decreto di nomina da parte del Sindaco, la persona proposta deve presentare apposita dichiarazione in carta libera, sottoscritta in presenza del dipendente comunale addetto alla ricezione, ovvero sottoscritta e presentata (anche per fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore contenente:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- b) titolo di studio posseduto;
- c) esplicita accettazione della proposta di nomina;
- d) piena conoscenza ed accettazione dei criteri contenuti nel presente documento di indirizzi;
- e) possesso dei requisiti richiesti elencati agli artt. 2 e 3 del presente documento di indirizzi;
- f) di non essere in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art 4 del presente documento di indirizzi.

La dichiarazione dovrà essere corredata da curriculum professionale e da ogni altro atto o documento ritenuto dall'interessato utile ai fini della attestazione delle qualità e competenze possedute.

*Il Segretario Generale
Dr. Paolo Neri*

Art. 7) NOMINE E DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORI COMUNALI

In attuazione del disposto di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 38/bis dello Statuto comunale, laddove gli Statuti o gli atti regolatori di enti, aziende, istituzioni, fondazioni e consorzi partecipati dal comune prevedano la presenza di amministratori o di soggetti, nominati o designati dal comune in virtù della sua qualità di socio/fondatore o per disposizione testamentaria possono essere nominati anche consiglieri e assessori comunali, in ragione del necessario od utile espletamento del mandato elettivo, per esigenze di coordinamento e raccordo e comunque fatto salvo il rispetto dei principi di divieto di conflitto di interesse nell'esercizio dell'azione amministrativa e nel rispetto del dlgs n.39/2013. E' altresì fatta salva la delegabilità ad Amministratori da parte del Sindaco, laddove sia prevista la sua presenza in enti, aziende, istituzioni e società partecipate.

Art. 8) – RISPETTO DELLA PARITA' DI GENERE

Nel complesso degli incarichi, per quanto di competenza dell'Ente e tenuto conto delle diverse compagini sociali, per i quali si procede alla nomina o designazione dovrà essere perseguito l'obiettivo dell'equilibrio di genere e, ove possibile, anche all'interno del singolo organo qualora le nomine o designazioni siano più d'una.

Art. 9) - DURATA

Di norma i rappresentanti del Comune negli organismi esterni di cui al presente atto di indirizzi durano in carica fino al rinnovo degli organi in cui sono nominati, in base a quanto stabilito dalle normative specifiche, dagli statuti degli organismi di riferimento, da contratti, convenzioni o patti tra i soggetti aventi titolo alla nomina. Nel caso in cui non sia prevista una specifica durata e, comunque, negli organismi privi di autonoma personalità giuridica, i rappresentanti del Comune durano in carica fino al termine del mandato elettorale dell'organo comunale nominante, fatta salva la partecipazione agli organi per l'ordinaria amministrazione fino al rinnovo delle nomine effettuate dall'Amministrazione comunale all'inizio del successivo mandato.

Art. 10) - OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI

Coloro che vengono nominati o designati dal Sindaco a rappresentare il Comune presso enti, aziende, istituzioni, e società in cui sono previste nomine o designazioni dirette da parte dell'Amministrazione comunale sono tenuti, nell'espletamento dell'incarico, a conformarsi alle direttive programmatiche del Sindaco e agli indirizzi generali del Consiglio Comunale.

A tal scopo i nominati o designati sono tenuti ad inviare al Sindaco, con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta; il Sindaco provvede a darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio comunale, ai fini dell'informazione ai consiglieri comunali.

Art.11) - COMPETENZA

Alla nomina o designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, e società in cui sono previste nomine o designazioni dirette da parte dell'Amministrazione comunale provvede il Sindaco con proprio decreto che deve contenere la motivazione della scelta in relazione ai requisiti di cui agli artt. 2) e 3) del presente documento di indirizzi, con riferimento alla natura dell'incarico da ricoprire.

Tale provvedimento assume piena efficacia sin dal momento della sua emanazione.

Il Sindaco dà notizia del provvedimento medesimo al Consiglio comunale, mediante comunicazione al presidente del Consiglio comunale che le inoltra ai consiglieri. La pubblicità degli incarichi è inoltre garantita attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Con eguali modalità competono al Sindaco anche le nomine dei componenti di Commissioni del Comune che, per legge, non siano riservate ad altri Organi o ai Dirigenti.

*Il Segretario Generale
Dr. Paolo Neri*

Art.12) - PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Quando i rappresentanti del Comune ricevano per il loro incarico un compenso comunque denominato, essi sono tenuti a rendere pubblicità della propria situazione patrimoniale nei modi e con la frequenza di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.

I rappresentanti del Comune nelle società partecipate provvedono, a prescindere dal compenso stabilito, alla pubblicazione delle dichiarazioni e attestazioni previste dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 e dalla normativa vigente in conseguenza della nomina, degli aggiornamenti annuali e della cessazione. Sono altresì tenuti agli altri obblighi di pubblicità prescritti e disciplinati dalla normativa in materia di trasparenza e dalla disposizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art.13) - REVOCA DELLA NOMINA O DESIGNAZIONE

Il Sindaco provvede con proprio atto alla revoca della nomina o designazione nei seguenti casi:

- a) quando vengono meno i requisiti soggettivi indicati nel presente documento di indirizzi;
- b) quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitto di interesse;
- c) quando la persona nominata o designata non si attenga, nell'espletamento della funzione di rappresentanza, alle direttive programmatiche del Sindaco, e agli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune.
- d) quando siano ravvisate nella gestione societaria o associativa e/o nell'esercizio dell'incarico gravi irregolarità nella gestione, palese inefficienza o palese pregiudizio arrecato agli interessi pubblici.

Il Sindaco è tenuto a dare notizia del provvedimento di revoca, entro tre giorni dalla sua emanazione, al Consiglio comunale.

Art 14)- NORMA FINALE

I presenti indirizzi restano in vigore fino alla approvazione dei successivi, da parte del Consiglio comunale.

Il Segretario Generale
Dr. Paolo Neri